NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 52

Applicabilità delle disposizioni vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

Per cio' che non e' previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in materia di contributi e prestazioni, nonche' In materia di sanzioni penali.

Versione in vigore dal 1 agosto 1965, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 859
Titolo	IV — Disposizioni transitorie, penali e finali
Capo	III — Estensione al trattamento di previdenza del personale di volo delle disposizioni vigenti per l'assicurazionb obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di/art-52-applicabilita-delle-disposizioni-vigenti-per-l-assicurazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it